

Bruxelles, 1° giugno 2026
(OR. en, it)

Fascicolo interistituzionale:
2023/0250 (COD)

9646/26
ADD 1

CODEC 993
JAI 654
COPEN 197
DROIPEN 98
FREMP 187
SOC 288

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo = Dichiarazioni

L'Ungheria ha chiesto che la seguente dichiarazione sia iscritta nel processo verbale del Consiglio

L'Ungheria attribuisce una fondamentale importanza alla chiara ripartizione delle competenze tra l'Unione europea e gli Stati membri, stabilita dai trattati. Il principio di attribuzione, sancito dall'articolo 5 TUE, rimane la pietra angolare su cui poggia l'ordinamento giuridico dell'UE e deve essere pienamente rispettato negli atti sia legislativi che non legislativi. L'Ungheria sottolinea che nulla nella direttiva in oggetto può essere interpretato nel senso che essa stabilisce un precedente che incide sulla ripartizione delle competenze tra l'Unione europea e gli Stati membri andando oltre quanto attribuito all'Unione europea dai trattati, né può pregiudicare la valutazione riguardo alla competenza o meno dell'Unione ad agire in un determinato settore. La ripartizione delle competenze deve essere sempre determinata rigorosamente sulla base dei trattati. Qualsiasi interpretazione della direttiva in oggetto che suggerisca un ampliamento delle competenze dell'Unione oltre quanto attribuito dagli Stati membri nei trattati sarebbe inaccettabile.

Ricordiamo che l'Ungheria riconosce e promuove la parità tra uomini e donne conformemente alla legge fondamentale ungherese come pure al diritto primario, ai principi e ai valori dell'Unione europea, nonché agli impegni e ai principi derivanti dal diritto internazionale. La parità tra donne e uomini è sancita nei trattati dell'Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea come valore e diritto fondamentale. Inoltre gli articoli 10 e 19 TFUE, unitamente all'articolo 21 della Carta, individuano, tra gli altri, il "sesso" come specifico motivo di discriminazione, che è vietata. In linea con quanto indicato e con la legislazione nazionale, l'Ungheria interpreta il concetto di "genere" quale riferimento al sesso nella direttiva in oggetto.

L'Italia ha chiesto che la seguente dichiarazione sia iscritta nel processo verbale del Consiglio

La materia dello "stato e capacità delle persone" rientra nelle competenze esclusive degli Stati Membri e, per l'effetto, all'Unione europea non è attribuita una competenza legislativa su di essa (art. 5 TUE). Ne consegue che il concetto di "genere" delle persone rientra nelle competenze esclusive dell'Italia: l'UE non può né definirlo, né regolarlo. Il concetto di "*gender identity*", pertanto, sarà interpretato in conformità al diritto nazionale che distingue il genere in base al sesso biologico (maschile o femminile) e così il relativo diritto all'identità.

Per gli stessi motivi, il termine "*intersectional discrimination*" verrà interpretato, in coerenza con il diritto nazionale, in termini di "discriminazione multipla".

L'Italia riconosce nel proprio ordinamento la possibilità per le donne di accedere all'interruzione della gravidanza. La questione oggetto dell'odierna dichiarazione non è, quindi, di "merito" ma di "metodo". Questa materia, infatti, è una competenza esclusiva degli Stati Membri e, pertanto, l'Italia deplora che una simile menzione sia stata inserita in un atto legislativo dell'Unione in mancanza di attribuzione di competenza e senza base giuridica.

Malta ha chiesto che la seguente dichiarazione sia iscritta nel processo verbale del Consiglio

Malta accoglie con favore tutti gli sforzi che rafforzano ulteriormente i diritti delle vittime. A tale riguardo Malta accoglie complessivamente con favore il pacchetto di compromesso. Mantiene tuttavia la sua obiezione al riferimento all'aborto nei considerando.

Il riferimento all'aborto pregiudica la competenza nazionale degli Stati membri in relazione all'assistenza sanitaria e ai rispettivi sistemi nazionali di assistenza sanitaria, e tale sconfinamento costituisce nientemeno che una violazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Inoltre i colegislatori non hanno concordato disposizioni operative che illustrino nel dettaglio i trattamenti specifici per le vittime di violenza sessuale, compreso, tra gli altri, l'aborto.

Lo scopo dei considerando è motivare in modo conciso le norme essenziali dell'articolo¹. Il riferimento nel considerando è quindi inteso a integrare e orientare l'interpretazione della disposizione pertinente in merito all'accesso ai diritti sessuali e riproduttivi.

I considerando sono la parte dell'atto in cui le istituzioni devono dimostrare di aver agito entro i limiti delle rispettive competenze come pure che gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e che l'azione dell'Unione si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi dei trattati. I considerando sono quindi essenziali per la validità di un atto, fatto costantemente confermato dalla CGUE. Il considerando in questione, pertanto, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 296 TFUE.

Ciò potrebbe comportare la creazione di un precedente che suggerisce che gli Stati membri sarebbero soggetti alla valutazione della Commissione in merito all'attuazione della disposizione giuridica nazionale pertinente che rende il diritto all'aborto giuridicamente accessibile.

Malta pertanto si astiene, nonostante sia interamente esentata dall'obbligo di recepire e attuare la legislazione dell'UE in materia di aborto in virtù del protocollo n. 7 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Malta².

¹ Orientamento 10 della guida pratica comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione per la redazione dei testi legislativi dell'Unione europea.

² https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/acc_2003/act_1/pro_7/sign/ita

**La Slovacchia ha chiesto che la seguente dichiarazione sia iscritta nel
processo verbale del Consiglio**

La Repubblica slovacca prende atto del testo di compromesso finale della direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

La Repubblica slovacca mantiene il suo pieno impegno a favore del rafforzamento dei diritti, del sostegno e della protezione delle vittime di reato e della lotta contro tutte le forme di violenza e di discriminazione. A tale riguardo, la Repubblica slovacca desidera rammentare la sua posizione in merito all'inclusione del termine "identità di genere" negli articoli 22 e 23 della direttiva.

L'articolo 12 della Costituzione della Repubblica slovacca vieta la discriminazione e garantisce pari diritti a tutte le persone. Pur restando pienamente impegnata a favore della protezione di tutte le vittime senza discriminazioni, la Repubblica slovacca non ritiene necessario menzionare specificamente o mettere in risalto il concetto di "identità di genere", dato che la protezione prevista dalla direttiva si applica equamente a tutte le vittime.

La Repubblica slovacca rammenta altresì che, a norma dell'articolo 52 bis della Costituzione della Repubblica slovacca (Atto costituzionale n. 255/2025 Racc.), il quadro costituzionale slovacco riconosce il sesso determinato biologicamente di uomo e donna. A seguito delle modifiche della Costituzione adottate nel 2025, l'ordinamento giuridico slovacco riconosce la realtà biologica oggettiva quale unico fattore determinante per la qualificazione giuridica a livello dello Stato. La Repubblica slovacca ricorda che la direttiva non stabilisce una definizione autonoma di tale concetto a norma del diritto dell'UE, e che la sua attuazione rimane competenza degli Stati membri. Pertanto, l'interpretazione e l'applicazione del termine "identità di genere" avverrà in conformità dell'ordinamento giuridico e della legislazione nazionale della Repubblica slovacca.

Inoltre, per quanto riguarda il considerando 13 e il riferimento ai servizi di assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva, la Repubblica slovacca ricorda che l'Unione europea non ha una competenza generale nel settore della politica in materia di assistenza sanitaria. Conformemente all'articolo 168, paragrafo 7, TFUE, la definizione della politica sanitaria e l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari rimangono di competenza degli Stati membri.

La Repubblica slovacca intende pertanto le pertinenti disposizioni della direttiva nel senso che rispettano pienamente le competenze degli Stati membri e non creano alcun nuovo obbligo oltre quanto previsto a norma dei trattati e dei quadri costituzionali nazionali. Alla luce di quanto precede, la Repubblica slovacca si astiene dalla votazione pur rimanendo pienamente impegnata a favore della tutela dei diritti delle vittime.